



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERTUZZI, PIGNEDOLI, MOSCARDELLI, SCALIA,
RUTA, ALBANO, DE MONTE, DEL BARBA, Elena FERRARA, SAGGESE
e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - L'accesso al bene terra è il primario e più difficoltoso sbarramento al ricambio generazionale in agricoltura. Nella cosiddetta fase di *start up* infatti non è certo una difficoltà irrisoria per il giovane agricoltore fornire agli istituti di credito le garanzie richieste per lo stanziamento di finanziamenti per accedere al bene primario della terra. Questo accade fin da tempi non sospetti, precedenti all'attuale crisi economica globale ed ancora prima dell'entrata in vigore del Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale firmato a Basilea (cosiddetto Basilea 2) che mirava a prevenire, tra le altre cose, la concessione di «mutui facili».

Se vogliamo citare un Paese che sta operando concretamente in questo senso possiamo certamente ricordare la vicina Francia che sta approntando un «*plan massif*» per fronteggiare la crisi del settore primario con prestiti agevolati (a tassi pari all'1 per cento per i giovani agricoltori), fondi straordinari per far fronte all'aumento dei prezzi e contributi a fondo perduto per il pagamento degli interessi dei prestiti già contratti dagli imprenditori agricoli.

Il presente disegno di legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative europee, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura. I più recenti dati ISTAT, pubblicati il 1° marzo 2013 e relativi al quarto trimestre 2012, rilevano una diminuzione del numero degli occupati di 148.000 unità rispetto a un anno prima. Il numero dei disoccupati manifesta un ulteriore forte aumento su base tendenziale (+23,0 per

cento, pari a 559.000 unità). L'incremento, diffuso su tutto il territorio nazionale, interessa entrambe le componenti di genere e in oltre la metà dei casi persone con almeno trentacinque anni. La crescita è dovuta in un caso su due a quanti hanno perso la precedente occupazione. Il tasso di disoccupazione trimestrale (dati grezzi) è pari all'11,6 per cento, in crescita di 2 punti percentuali rispetto a un anno prima; per gli uomini l'indicatore passa dall'8,7 per cento del quarto trimestre 2011 all'attuale 10,7 per cento e per le donne dal 10,8 per cento al 12,8 per cento. Dato ancora più preoccupante è però quello che riguarda i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile, che viene calcolato tenendo in considerazione i giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni, sale al 39 per cento (6,4 punti percentuali in più nel raffronto tendenziale), con un picco del 56,1 per cento per le giovani donne del Mezzogiorno.

Inoltre, con specifico riguardo al settore agricolo, tra i Paesi dell'Unione europea, l'Italia è quello che, dopo il Portogallo, presenta la maggiore incidenza di imprenditori agricoli di età superiore ai cinquantacinque anni. Un tale stato di cose, che già di per sé non appare ottimale, diviene addirittura preoccupante nel momento in cui lo si confronta con il fenomeno dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli che assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi. Da ciò ne consegue che, riguardo al problema dell'invecchiamento degli imprenditori agricoli italiani, non appare tanto realistico porsi l'obiettivo

del ricambio generazionale, inteso nel senso di ricercare l'equilibrio tra i flussi di agricoltori in entrata ed in uscita, ma occorre piuttosto porre in essere degli interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l'insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura.

La globalizzazione del mercato, i rapporti tra gli agenti istituzionali che a vario titolo si occupano del settore primario, i processi di integrazione economica e politica tra Paesi, l'ampliamento ad est dell'Unione stanno determinando profondi mutamenti nei sistemi agricoli europei e forti esigenze di ristrutturazione. Con l'Agenda 2000, adottata il 15 luglio 1997, la Commissione europea ha esposto la propria posizione sulla direzione da imprimere alle politiche europee per preparare l'agricoltura europea alle sfide future interne - allargamento e coesione economica e sociale - ed esterne - integrazione spinta dei mercati internazionali. L'orientamento dell'Unione europea è volto a sostenere e rafforzare il modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale. La riforma della PAC, varata nel 2003, punta proprio a favorire tali elementi ma determina la necessità di adeguamenti per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei cittadini, sia sul versante delle strutture di produzione che delle strategie di conduzione aziendale, per l'attuazione dei quali il fattore umano e, più in particolare, le capacità imprenditoriali assumono un ruolo chiave. Obiettivi quali lo sviluppo integrato delle aree rurali, la produzione di alimenti con elevati *standard* di qualità e di sicurezza, la valorizzazione dei prodotti tipici, la competitività delle imprese, l'adozione di metodi produttivi eco-compatibili, possono essere conseguiti oltre che con opportune politiche di incentivi e sanzioni, anche con una decisa politica a favore delle risorse umane tesa a dischiudere prospettive di svi-

luppo in linea con le nuove esigenze di una società che deve comunque garantire la tutela dell'ambiente nell'interazione tra l'agricoltura e le altre attività dell'uomo.

Ma è proprio sul fronte imprenditoriale che si manifestano forti contraddizioni e ritardi nell'assecondare le nuove tendenze. Un generale invecchiamento della popolazione agricola e uno scarso ricambio generazionale accompagnano la diminuzione degli addetti all'attività agricola e soprattutto dei giovani imprenditori che, negli ultimi anni, si riducono drasticamente. I fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, inoltre, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale. Il ruolo del settore primario travalica, pertanto, la produzione di alimenti, garantendo la protezione dell'ambiente, la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità, della cultura delle popolazioni rurali, obiettivi, questi ultimi, che aprono nuove e interessanti prospettive economico-imprenditoriali per i giovani delle aree rurali europee.

In questo contesto appare non più prorogabile una strategia nazionale volta alla rivitalizzazione dell'attività agricola anche e soprattutto attraverso il mantenimento e l'insediamento di nuove generazioni di imprenditori agricoli. La promozione dello spirito imprenditoriale assume un ruolo chiave per lo sviluppo del settore, la salvaguardia del territorio, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero per quelli che sono gli obiettivi della nuova politica di sviluppo rurale. La capacità di cogliere le prospettive attraverso una rete di opportunità, che possano soddisfare le aspettative delle nuove generazioni in agricoltura devono necessariamente tradursi in azioni specifiche, tanto più che un'economia più dinamica, competitiva e sostenibile non può prescindere da un'agricoltura e da uno sviluppo rurale di qualità. Anche alla luce di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in merito alla compati-

lità di alcune categorie di aiuti di Stato al mercato comune, il presente disegno di legge si prefigge dunque lo scopo di dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli e, in sostanza, di predisporre una serie di norme volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale, dettate in Europa e, conseguentemente, necessario obiettivo di politica agricola in ambito nazionale.

Il disegno di legge è suddiviso in sette capi e composto da ventidue articoli.

Il primo capo definisce le finalità che si intendono perseguire con il presente disegno di legge, ovvero la promozione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del primo insediamento, del ricambio generazionale e della permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura. In particolare, si stabilisce che il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito in sede europea, deve costituire obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali. Inoltre, all'articolo 2, si specificano i requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti la categoria dei giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di responsabile dell'azienda, prendendo a riferimento l'età inferiore ai quaranta anni, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate e la presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Il secondo capo reca misure volte a disciplinare il primo insediamento dei giovani in agricoltura. L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti

dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, volti in particolare all'acquisto di terreni, mezzi strumentali e strutture per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola, all'ampliamento di una unità minima produttiva definita, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale e al miglioramento aziendale e all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo delle imprese agricole condotte da giovani, all'articolo 4 si propongono anche alcune modifiche alle norme che regolamentano la connessione ed il mantenimento delle agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori, con particolare riguardo alle forme societarie dagli stessi costituite. Peraltro, si evidenzia che lo sviluppo della forma societaria in agricoltura costituisce uno degli obiettivi contenuti nei principi e criteri direttivi della legge di delega 7 marzo 2003, n. 38, sul processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

L'articolo 5 concerne poi misure volte alla creazione di un regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Nello specifico, si prevede che coloro i quali avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura e che producono un reddito agricolo, anche in forma associata, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto. Tale beneficio è riconosciuto a condizione che non sia stata esercitata nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare, e che si siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e contri-

butivi previsti dalla legislazione vigente in materia. I soggetti beneficiari di tale regime fiscale agevolato sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini IRAP per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

Il terzo capo reca misure per favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nel settore dell'agricoltura. L'articolo 7, in particolare, istituisce un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, a favore di soggetti di età inferiore a quaranta anni che producono un reddito agricolo ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 8 reca modifiche al comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Si prevede che, dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta, misura che scende fino al 30 per cento qualora si tratti di donne.

L'articolo 9 stabilisce poi dei criteri preferenziali in caso di prelazione di più soggetti confinanti, per cui la prelazione è accordata, in via preferenziale, primariamente al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, secondariamente, al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e, da ultimo, a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono

attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

L'articolo 10 prevede poi una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a favore di soggetti di età inferiore a quaranta anni che producono un reddito agricolo e che documentino spese, sostenute entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola.

L'articolo 11 reca infine misure per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei propri programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese, possono inoltre prevedere misure ed incentivi per l'utilizzo dello strumento del patto di famiglia.

Il quarto capo reca misure per l'accesso al credito e le relative concessioni di garanzia. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a quaranta anni che formano un reddito agricolo. Si prevede inoltre che tali agevolazioni per l'accesso al credito, in virtù delle quali è istituito un apposito fondo di garanzia a decorrere dall'anno 2013 presso il Ministero

dell'economia e delle finanze, concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono in una riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

All'articolo 13 si prevede poi una modifica dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, volta ad ampliare, e quindi favorire, le possibilità di accesso al microcredito da parte delle persone fisiche, società di persone, società cooperative o giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a quaranta anni, l'articolo 14 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito fondo, alle cui risorse possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a quaranta anni per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. Inoltre, anche attraverso le società finanziarie regionali, si stabilisce che le regioni possono erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi.

Il quinto capo reca misure per investimenti in ricerca e sviluppo, stanziando, all'articolo 15, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e prevedendo che ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età

inferiore a quaranta anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, è concesso un contributo, rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento, del costo ammissibile, conformemente a quanto disposto dall'articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di Stato.

Il sesto capo, infine, si propone di dar vita ad un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni agricoli e di intere aziende, per ciascuno dei quali è prevista la raccolta di un elevato numero di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali. L'obiettivo è facilitare il processo di compravendita e dunque il concreto avvicendamento nelle proprietà, abbattendo in maniera netta e drastica qualsiasi costo di transizione.

A tal proposito si ricorda che l'ISMEA, proseguendo l'attività della ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, acquista e rivende contestualmente terreni agricoli con il patto di riservato dominio, così da incrementare la dimensione media delle aziende agricole per renderle competitive sul mercato. L'attuazione degli interventi con l'utilizzo dello strumento giuridico previsto dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, consente all'ISMEA di ridurre considerevolmente il rischio dell'investimento rimanendo proprietario del terreno fino allo scadere dell'ammortamento.

Inoltre, come il presente disegno di legge si propone, è necessario intervenire ad ulteriore tutela del buon esito dei passaggi di proprietà, prevedendo che l'istituzione preposta a gestire la banca dati - sul modello del *Centre Nationale pour l'aménagement de structures des exploitations agricoles* (CNASEA) francese - abbia anche il compito di svolgere un ruolo di vera e propria assistenza nel processo di affiancamento fra l'anziano e il giovane subentrante, dando così vita ad un avviamento progressivo del-

l'attività, nel quale colui che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall'imprenditore agricolo uscente, potendo al contempo contare sulla rete di servizi ISMEA.

Com'è noto, infatti, l'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ma è soprattutto un settore dove l'efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione.

Dando piena attuazione a quanto appena sottolineato, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 16, l'istituzione della Banca delle terre agricole. La Banca, che dovrà essere resa operativa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale. Lo strumento principale attraverso cui la Banca si troverà ad operare sarà costituito da un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si liberano a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime. La Banca dovrà inoltre essere accessibile via *internet* per tutti gli utenti interessati tramite modalità precise e chiaramente indicate nel sito istituzionale dell'ISMEA, in modo da assicurare la certezza e la correttezza delle trattative attraverso modalità di certificazione della autenticità delle offerte e delle richieste.

Secondo l'articolo 17, dovrà inoltre essere redatto un bollettino semestrale delle terre

agricole, da pubblicare nel medesimo sito *internet*, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili e sulle modalità di cessione e acquisto che permetta una conoscenza costantemente aggiornata dei terreni disponibili.

L'articolo 18 prevede poi la costituzione, presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Nucleo operativo per la mediazione avente lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

L'articolo 19 prevede inoltre che possano essere istituite società di affiancamento per le terre agricole tra i subentranti e i precedenti proprietari, come specifica tipologia di società semplice di durata massima di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, all'articolo 20 è prevista l'istituzione di una sezione di attività di ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, denominata «Agenzia delle terre pubbliche». L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

Da ultimo, l'articolo 21 del presente disegno di legge propone una serie di modifiche all'articolo 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui

si prevede che tutti i terreni agricoli e a vocazione agricola devono essere alienati da parte dell'Agenzia delle terre pubbliche - e quindi non più dell'Agenzia del demanio - mediante asta pubblica, indipendentemente dal valore inferiore o superiore a 100.000 euro.

Il settimo capo, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Considerando la necessità di interventi efficaci in materia, al fine di perseguire quel ricambio generazionale in agricoltura che da ormai troppi anni viene invocato a gran voce - ancorché invano - da parte degli operatori del settore ma anche di membri di tutte le forze politiche, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, di promuovere, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell'agricoltura, nonché di facilitare, attraverso l'istituzione della Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16, il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Si intendono per giovani agricoltori i soggetti:

a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di responsabili dell'azienda;

b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola o che si impegnano ad acquisirle nei tempi e nei modi previsti dalle norme regionali;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida relative alle competenze minime di cui alla lettera b) del comma 1 ed alle modalità di valutazione del piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

CAPO II

PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA

Art. 3.

*(Fondo per favorire il primo insediamento
dei giovani in agricoltura)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le cui risorse sono destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura, in attuazione di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base ai pro-

grammi di insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura e ai criteri di ripartizione da esse predisposti.

3. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione:

a) i giovani agricoltori di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge;

b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, almeno la metà dei soci, dei contraenti, dei produttori, di età inferiore a 40 anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale;

c) le società semplici di affiancamento per le terre agricole di cui all'articolo 19 della presente legge.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, secondo quanto previsto dai programmi regionali di cui al medesimo comma e nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2, per interventi relativi:

a) all'acquisto di terreni e strutture necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di mezzi strumentali, con priorità per quelli volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) all'ampliamento di una unità minima produttiva definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Art. 4.

(Agevolazioni tributarie a favore dei giovani agricoltori)

1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e successive modificazioni, dopo le parole: «aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale» sono inserite le seguenti: «costituite anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, rispettivamente, almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o».

Art. 5.

(Regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che avviano un'attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il

pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. I soggetti di cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

CAPO III

MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI E IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 6.

*(Sviluppo
di imprese agricole giovanili esistenti)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «, ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda».

b) al comma 2-bis la parola: «subentranti» è soppressa e sono aggiunte infine le parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Credito di imposta
per investimenti in beni strumentali)*

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes-

sive modificazioni, nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate relative gli investimenti materiali o immateriali, che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola e siano conformi alle norme dell'Unione europea.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dai seguenti:

«5. Dal 1° gennaio 2013, i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d'imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che, almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma societaria, purché in quest'ultimo caso la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati

alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta.

5-bis. L'aliquota del 50 per cento di cui al comma 5 è ridotta al 30 per cento qualora si tratti di donne».

Art. 9.

(Prelazione di più confinanti)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

a) a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età compresa fra i 18 e i 40 anni, costituiti anche in reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e in organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, a condizione che almeno la metà dei contraenti e dei produttori esercitino l'attività agricola a titolo principale, o in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

2. L'articolo 7 del decreto-legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è abrogato.

Art. 10.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Per le spese documentate, sostenute entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, i soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Art. 11.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, appositi programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese agricole tramite il riconoscimento e l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori as-

sociati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «2007-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2012-2016».

3. Il 50 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dal citato articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, sono destinate anche al cofinanziamento dei programmi regionali di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere appositi incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il passaggio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del contratto di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

CAPO IV

ACCESSO AL CREDITO E CONCESSIONE DI GARANZIE

Art. 12.

(Misure per favorire l'accesso al credito)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di

prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

Art. 13.

(Misure per favorire l'accesso al microcredito)

1. All'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «a persone fisiche, società di persone, società cooperative o a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, costituiti anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».

Art. 14.

*(Misure per agevolare
la concessione di garanzie)*

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di iniziative a sostegno dei confidi agricoli regionali e interprovinciali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

CAPO V

INVESTIMENTI IN RICERCA
E SVILUPPO

Art. 15.

(Investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell'agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto ad accrescere l'efficienza aziendale, ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, è concesso un contributo pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 25 per cento del costo ammissibile secondo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

BANCA DELLE TERRE AGRICOLE

Art. 16.

(Istituzione della Banca delle terre agricole)

1. È istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, nonché sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. Al fine di aggiornare la Banca, gli utenti registrati si avvalgono di un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile sul sito *internet* dell'ISMEA, predisposto dal Nucleo operativo per la mediazione di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 17.

(Bollettino semestrale delle terre agricole)

1. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino

delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una ricognizione complessiva degli aggiornamenti avvenuti all'interno della Banca, contenente informazioni circa la disponibilità di terreni e aziende agricole, privati e pubblici, e le modalità di cessione e acquisto degli stessi.

Art. 18.

(Nucleo operativo per la mediazione)

1. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di:

a) favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari;

b) garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti e agli aspetti tecnici ed economici propri di ciascuna attività;

c) coadiuvare gli utenti registrati sul sito *internet* dell'ISMEA nel processo di aggiornamento dei dati della Banca, nonché di garantire correttezza e trasparenza del processo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

3. L'ISMEA assicura forme di collaborazione e di partecipazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative alle attività del Nucleo.

Art. 19.

*(Società di affiancamento
per le terre agricole)*

1. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

Art. 20.

*(Istituzione
dell'Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

Art. 21.

*(Destinazione delle terre demaniali
a vocazione agricola)*

1. All'articolo 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «mediante asta pubblica»;

b) ovunque ricorrano le parole: «Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle terre pubbliche».

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. 1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa determinati dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di sta-

bilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

